Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 27 gennaio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2393.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, che autorizza a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, che autorizza a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 27 dicembre 1935-XIV, n. 2394.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1188, contenente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunqque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395.
Facoltà di presentare le domande di revoca delle dichiarazioni di riforma sino al 55° anno di età e norme per la nomina a sottotenente di complemento per talune categorie di militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° aprile 1935, n. 397, concernente la nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di alcune categorie di sottufficiali e militari di truppa in congedo;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 812, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire ai militari o iscritti di leva, già riformati, la revoca della riforma sino al 55° anno di età e di conferire il grado di ufficiale di complemento del Regio esercito a talune categorie di militari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le decisioni di riforma, pronunciate dai Consigli di leva e dall'autorità sanitaria militare sul conto di iscritti di leva o di militari alle armi o in congedo, sono revocabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate.

Dopo tale termine, le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per reati di procacciata o simulata infermità sono annullate in ogni tempo.

Art. 2. — I riformati che, rivisitati a senso del secondo comma dell'articolo precedente e riconosciuti idonei al servizio militare, in possesso, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti per conseguire, a domanda, la nomina a sottotenente di complemento, hanno l'obbligo di frequentare un apposito corso d'istruzione, che verrà stabilito dal Ministro per la guerra.

Art. 3. — I membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo, i senatori e i deputati in carica, gli accademici d'Italia, i prefetti del Regno, i professori ordinari delle Università e i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al 5° siano militari in congedo illimitato o militari riformati e riconosciuti idonei in seguito alla visita di cui al precedente art. 1, possono ottenere la nomina a sottotenente di complemento, anche se abbiano superato il quarantesimo anno di età e prescindendo dalla presentazione dei titoli di studio.

I prefetti del Regno, i professori ordinari delle Università e i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al 5° non dovranno, però, aver superato il cinquantacinquesimo anno di età.

Il servizio di prima nomina, della durata di un mese, dovrà dai medesimi essere compiuto senza corresponsione di assegni.

Art. 4. — Il Ministro per la guerra ha facoltà di dispensare dal compiere la ferma i militari già riformati, la cui riforma sia stata revocata a senso del secondo comma del precedente art. 1, ma che non abbiano i requisiti per conseguire la nomina a sottotenente di complemento.

Art. 5. — Gli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 812, sono abrogati.

Art. 6. — In tempo di mobilitazione generale o parziale i militari in congedo che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni, ove chiedano ed ottengano la destinazione a reparti mobilitati, possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento, ancorchè abbiano superato il limite di quaranta anni di età, ma non abbiano tuttavia superato il cinquantacinquesimo anno.

La nomina a sottotenente, conseguita in base alla presente disposizione, sarà revocata qualora i detti militari non prestino un periodo di servizio di almeno tre mesi presso reparti od enti mobilitati, salvo peraltro il caso in cui cessino di appartenere a tali reparti per ferite, lesioni od infermità incontrate in servizio e per cause di servizio.

Art. 7. — Le lettere *b*) e *c*) dell'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, quale risulta modificato dalla legge 1° aprile 1935, n. 397, sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) militari di truppa e sottufficiali provenienti dal Corpo Reale equipaggi, transitati nella forza in congedo del Regio esercito;

« *c*) militari arruolati nell'ex battaglione aviatori o che abbiano comunque prestato servizio militare nell'Arma aeronautica ».

Art. 8. — In tempo di mobilitazione generale o parziale gli aspiranti ufficiali di complemento possono essere promossi sottotenenti, anche se non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 166. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396.
Conferimento, a domanda, del grado di sottotenente di complemento ai luogotenenti generali, consoli e seniori della M.V.S.N. non in possesso di alcuni requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente di consentire ai luogotenenti generali, ai consoli ed ai seniori della M.V.S.N. di ottenere la nomina a sottotenente di complemento del Regio esercito, prescindendo dai requisiti richiesti in via normale dalle ordinarie disposizioni;

Visto l'art. 3, n 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I luogotenenti generali e i consoli della Milizia volontaria sicurezza nazionale potranno far domanda di nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito, anche se abbiano superato il 40° anno di età e prescindendo dalla presentazione dei titoli di studio.

Essi però dovranno sottoporsi ad un corso pratico accelerato di istruzioni, secondo norme da stabilirsi dal Ministro per la guerra.

Art. 2. — Tale nomina potrà anche essere concessa, in deroga alle ordinarie disposizioni ed a giudizio insindacabile del Capo del Governo, ai seniori della Milizia volontaria sicurezza nazionale, con le stesse modalità di cui al precedente articolo, purchè siano Ministri o Sottosegretari di Stato in carica, o membri del Gran Consiglio o dei due rami del Parlamento.

Art. 3. — Gli ufficiali di cui ai precedenti articoli hanno obbligo di prestare il servizio di prima nomina, della durata di un mese, senza assegni, entro un anno dall'avvenuta nomina.

Art. 4. — Sono peraltro esentati da tale servizio i luogotenenti generali e i consoli — anche se nominati sottotenenti in base ad altre disposizioni — che abbiano comandato una legione durante la Marcia su Roma.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 1° luglio 1935, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1936 - Anno XIV, Atti del Governo, registro 368, foglio 154. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 novembre 1935-XIV, n. 2397.

Istituzione di un corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931, n. 919;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla istituzione di un corpo in congedo della giustizia militare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. — È istituito un corpo in congedo della giustizia militare, formato esclusivamente da ufficiali nella posizione di congedo.

Art. 2. — Il corpo comprende:

un ruolo ordinario;
un ruolo di riserva;
un ruolo ausiliario.

Ciascun ruolo è diviso in due categorie: magistrati e cancellieri.

Il ruolo ordinario e il ruolo di riserva sono costituiti fin dal tempo di pace.

Il ruolo ausiliario viene costituito solo in caso di mobilitazione generale o parziale, o quando altra eccezionale necessità constatata dal Governo lo imponga.

Art. 3. — I gradi di ufficiale in congedo, che possono essere attribuiti ai singoli inscritti nei ruoli, sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti ai gradi gerarchici di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, a fianco indicati:

a) *Categoria magistrati*:

Tenente generale capo	grado III
Tenente generale	» IV
Maggior generale	» V
Colonnello	» VI
Tenente colonnello	» VII
Maggiore	» VIII
Capitano	» IX
Tenente	» X

b) *Categoria cancellieri*:

Tenente colonnello	grado VII
Maggiore	» VIII
Capitano	» IX
Tenente	» X
Sottotenente	» XI

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RUOLO ORDINARIO.

Art. 4. — Sono inscritti di diritto nel ruolo ordinario — categoria magistrati — tutti i magistrati della giustizia militare in attività di servizio.

Possono inoltre esservi inscritti, a domanda, fino alla concorrenza degli organici di cui all'art. 6:

a) i magistrati a riposo della magistratura ordinaria di grado inferiore al IV;

b) i liberi professionisti esercenti la professione di avvocato ovvero di procuratore (i quali abbiano, in quest'ultimo caso, conseguito la laurea in giurisprudenza), con un minimo di esercizio professionale, rispettivamente, di 10 e 12 anni;

che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 21.

Art. 5. — Sono inscritti di diritto nel ruolo ordinario — categoria cancellieri — tutti i cancellieri della giustizia militare in attività di servizio.

Possono inoltre esservi inscritti, a domanda, fino alla concorrenza degli organici di cui all'art. 6:

a) i cancellieri a riposo della magistratura ordinaria di grado inferiore al VII;

b) i liberi professionisti esercenti la professione di notaio o procuratore;

che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 21.

Art. 6. — Gli organici del ruolo ordinario sono i seguenti:

a) *Categoria magistrati*:

Tenenti generali capi	1
Tenenti generali	2
Maggiori generali	19
Colonnelli	35
Tenenti colonnelli	40
Maggiori	40
Capitani	50
Tenenti	50

b) *Categoria cancellieri*:

Tenenti colonnelli	1
Maggiori	20
Capitani	40
Tenenti	60
Sottotenenti	80

Le vacanze verificantisi verranno annualmente ricoperte con nuove immissioni, salvo il disposto dell'art. 18, penultimo comma, e dell'art. 20, ultimo comma.

Art. 7. — L'attribuzione iniziale dei gradi di ufficiale ai funzionari della giustizia militare in attività di servizio sarà effettuata in base al grado gerarchico effettivamente rivestito dai funzionari stessi in conformità della equiparazione stabilita al precedente articolo 3.

Per gli altri magistrati e cancellieri, di cui agli articoli 4 e 5, essa verrà effettuata in base ad analoga equiparazione con l'ultimo grado civile rivestito in servizio.

Per i liberi professionisti di cui agli articoli citati sarà infine effettuata con le norme che verranno indicate nel regolamento; ma, per questi, il grado militare attribuito non potrà superare, in alcun caso, per la categoria magistrati quello di tenente colonnello e per la categoria cancellieri quello di maggiore.

Art. 8. — I limiti di età per l'appartenenza al ruolo ordinario sono fissati come segue:

a) *Categoria magistrati*:

Tenente generale capo	anni 68
Tenente generale	» 67
Maggior generale	» 65
Colonnello	» 63
Tenente colonnello	» 60
Maggiore	» 58
Capitano	» 56
Tenente	» 56

b) *Categoria cancellieri*:

Tenente colonnello	anni 65
Maggiore	» 64
Capitano	» 62
Tenente	» 60
Sottotenente	» 58

Art. 9. — Agli ufficiali inscritti nel ruolo ordinario sono estese le disposizioni stabilite per gli ufficiali di complemento dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, eccezione fatta dell'obbligo di prestare il servizio di prima nomina e salvo il disposto dell'art. 24.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RUOLO DI RISERVA.

Art. 10. — Sono inscritti d'autorità con il loro grado, nel ruolo di riserva, nella categoria che loro rispettivamente compete:

a) tutti gli ufficiali del ruolo ordinario all'atto del raggiungimento dei limiti di età stabiliti, per il grado e la categoria rispettivi, all'art. 8;

b) i funzionari in attività di servizio della giustizia militare, già nominati ufficiali in congedo nel ruolo ordinario, che lascino il servizio predetto per passaggio ad altra Amministrazione o per collocamento a riposo o per dimissione, prima di aver raggiunto come ufficiali del corpo i limiti di età di cui all'art. 8 già citato.

Possono anche esservi inscritti a domada, col grado militare corrispondente all'ultimo grado civile rivestito in servizio, secondo l'equiparazione stabilita all'art. 3;

c) nella categoria magistrati i seguenti funzionari a riposo di grado inferiore al IV:

magistrati ordinari;
funzionari del gruppo *A* della Regia avvocatura di Stato;
professori di diritto delle Regie università;

d) nella categoria cancellieri: i cancellieri a riposo della magistratura ordinaria di grado inferiore al VII.

Le inscrizioni di cui al precedente capoverso saranno effettuate in base al possesso dei requisiti di cui all'art. 21 e sempre che i candidati abbiano superato i limiti di età fissati all'art. 8 per il grado militare cui aspirano.

Gli organici del ruolo di riserva sono illimitati.

Art. 11. — Agli inscritti nel ruolo di riserva sono estese le disposizioni stabilite per gli ufficiali di riserva dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, salvo il disposto dell'art. 24.

Art. 12. — Gli ufficiali del ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento dei seguenti limiti di età:

a) *Categoria magistrati*:

Tenenti generali capi	anni	78
Tenenti generali	»	77
Maggiori generali	»	75
Colonnelli	»	70
Tenenti colonnelli	»	68
Maggiori	»	64
Capitani	»	62
Tenenti	»	62

b) *Categoria cancellieri*:

Tenenti colonnelli	anni	72
Maggiori	»	70
Capitani	»	68
Tenenti	»	66
Sottotenenti	»	64

Art. 13. — Gli ufficiali, sia del ruolo ordinario che di quello di riserva, collocati in congedo assoluto, conservano il grado e la relativa uniforme.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RUOLO AUSILIARIO.

Art. 14. — Possono essere inscritti nel ruolo ausiliario del corpo in congedo della giustizia militare, fino alla concorrenza dei posti disponibili annualmente fissati dal Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati:

Nella categoria magistrati:

a) magistrati ordinari, in servizio, che gradiscano l'incarico, ovvero designati d'autorità;

b) funzionari del gruppo *A* della Regia avvocatura di Stato, che ne facciano domanda;

c) professori di diritto delle Regie università, che ne facciano domanda.

Nella categoria cancellieri:

cancellieri in servizio della magistratura ordinaria, che ne facciano domanda, ovvero designati di autorità.

L'inscrizione nel ruolo del personale predetto è, in ogni caso, subordinata al gradimento dell'autorità militare e al possesso, da parte dei singoli:

dei necessari requisiti d'idoneità fisica, da accertarsi dall'autorità militare predetta;

dei requisiti di età riferiti ai gradi, dei quali potranno essere rivestiti a norma del seguente art. 15.

Art. 15. — Agli ufficiali del ruolo ausiliario vengono applicate le disposizioni stabilite dal presente decreto per gli ufficiali del ruolo ordinario che sono funzionari in attività di servizio della giustizia militare. Tuttavia l'autorità militare ha facoltà di ricollocarli in congedo anche prima dello scioglimento del ruolo di cui al seguente art. 16.

Art. 16. — Il ruolo ausiliario, cessate le necessità che ne hanno consigliata la costituzione, viene sciolto ed i suoi appartenenti cessano di far parte del corpo, conservando il titolo onorario del grado raggiunto.

Art. 17. — Il personale idoneo alla inscrizione nel ruolo ausiliario è designato fin dal tempo di pace secondo norme da emanarsi di comune accordo dai Ministri interessati.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AVANZAMENTO.

Art. 18. — Gli ufficiali del ruolo ordinario inscritti di diritto nel ruolo stesso sono promossi ai vari gradi di mano in mano che conseguono promozioni nella carriera civile, in conformità delle equiparazioni stabilite dall'art. 3.

Gli ufficiali di detto ruolo provenienti dai magistrati e cancellieri a riposo non conseguono di massima avanzamenti, salvo che per meriti eccezionali.

Per coloro infine che provengono dai liberi professionisti l'avanzamento — non oltre i gradi massimi conseguibili di tenente colonnello per la categoria magistrati e di maggiore per la categoria cancellieri — è regolato normalmente come segue:

a) *Categoria magistrati*:

promozione a capitano - dopo 8 anni di permanenza nel grado di tenente;

promozione a maggiore - dopo 6 anni di permanenza nel grado di capitano;

promozione a tenente colonnello - dopo 6 anni di permanenza nel grado di maggiore.

b) *Categoria cancellieri*:

promozione a tenente - dopo 6 anni di permanenza nel grado di sottotenente;

promozione a capitano - dopo 8 anni di permanenza nel grado di tenente;

promozione a maggiore - dopo 8 anni di permanenza nel grado di capitano.

Le promozioni dei provenienti dai liberi professionisti sopradetti sono effettuate in via normale solo in caso di effettive vacanze nei ruoli ed in numero non superiore ad un terzo delle vacanze stesse.

Possono peraltro essere effettuate anche per meriti eccezionali — a prescindere dalle limitazioni previste — in conformità di quanto è stabilito al seguente art. 20.

Art. 19. — Gli ufficiali del ruolo di riserva non conseguono avanzamento, salvo che per meriti eccezionali.

Art. 20. — Gli ufficiali del ruolo ordinario provenienti dai magistrati e dai cancellieri a riposo o dai liberi professionisti e gli ufficiali del ruolo di riserva possono essere promossi al grado superiore per meriti eccezionali, in caso di particolari benemerenze acquisite nel disimpegno della loro attività civile, ovvero durante eventuali richiami in servizio nella loro qualità di ufficiali del corpo in congedo della giustizia militare.

Le proposte per le promozioni di cui al presente articolo debbono essere formulate con apposita relazione del Regio avvocato generale militare al Ministro per la guerra, cui spetta la decisione definitiva.

Le promozioni per meriti eccezionali potranno essere effettuate, nel ruolo ordinario, anche extra organico, ma fino a che le eccedenze non sono riassorbite, non si farà luogo alle normali nomine o promozioni ai gradi nei quali le eccedenze stesse si verificano, salvo quelle spettanti ai magistrati e cancellieri della giustizia militare in attività di servizio.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 21. — I requisiti richiesti per l'ammissione nel corpo in congedo della giustizia militare per le persone di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma degli articoli 4 e 5 e per quelle di cui alle lettere *c*) e *d*) del secondo comma dell'art. 10, sono i seguenti:

a) essere cittadini italiani;

b) avere compiuto il 32° anno di età e non superato i limiti di età stabiliti per il ruolo, categoria e grado cui aspirano;

c) essere in possesso dei normali requisiti d'idoneità fisica, da accertarsi a cura dell'autorità militare;

d) essere in possesso dei requisiti d'idoneità professionale, da accertarsi nelle forme e modi che verranno stabiliti nel regolamento;

e) avere prestato servizio militare;

f) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 22. — L'essere rivestito del titolo onorario di un grado nel corpo in congedo della giustizia militare ai sensi dell'art. 16 è titolo di preferenza assoluta per l'accoglimento delle domande di ammissione nel corpo.

Sono titoli preferenziali, a parità di altre condizioni, l'avere partecipato alla guerra 1915-1918 presso unità mobilitate dell'esercito o dell'armata operanti, l'avere riportato ferite in combattimento o per causa della rivoluzione fascista, l'avere conseguito decorazioni al valor militare.

Art. 23. — La nomina ai vari gradi di ufficiale in congedo nei ruoli del corpo in congedo della giustizia militare è effettuata per decreto Reale, previa revoca della nomina ad ufficiale eventualmente conseguita in altre armi o corpi del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica.

Art. 24. — Agli ufficiali del corpo in congedo della giustizia militare, richiamati in servizio nelle circostanze previste per il personale civile militarizzato al seguito dell'esercito operante, spetta il trattamento stabilito per il personale medesimo.

Fuori delle circostanze di cui al comma precedente, in ogni altro caso di richiamo, compete agli ufficiali suddetti il trattamento economico stabilito per i magistrati e cancellieri di pari grado della giustizia militare.

Art. 25. — L'anzianità relativa degli ufficiali del ruolo ordinario e del ruolo di riserva verrà fissata con le norme specificate nel regolamento.

Peraltro, nel ruolo ordinario, gli ufficiali ammessi a domanda seguiranno, in ogni caso, l'ultimo pari grado inscritto di diritto nel ruolo stesso.

Art. 26. — Gli ufficiali del corpo in congedo della giustizia militare sono provvisti, distintamente per categoria (magistrati e cancellieri), di apposita uniforme, l'uso della quale s'intende disciplinato dalle stesse norme vigenti per tutti gli altri ufficiali in congedo del Regio esercito.

Il tipo e le caratteristiche di tale uniforme sono fissati dal Ministro per la guerra.

Art. 27. — Ai cittadini già appartenenti al disciolto corpo della giustizia militare, che conservano il titolo onorario del grado rivestito nel corpo stesso, ai sensi dell'art. 21 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, è esteso il trattamento previsto per coloro che a norma dell'art. 16 del presente decreto, conservano analogo titolo nel corpo in congedo della giustizia militare.

Art. 28. — I candidati all'inscrizione nel ruolo ordinario provenienti dai magistrati e cancellieri a riposo, che siano anche liberi professionisti, potranno optare per il trattamento previsto per i provenienti da tale categoria, conservando però le prerogative conseguenti all'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al comma 1° dell'art. 22 ed all'ultimo comma dell'art. 33.

Art. 29. — Quando, in conseguenza di collocamento fuori ruolo o in soprannumero, si trovano nel personale effettivo della giustizia militare magistrati e cancellieri in numero maggiore di quello stabilito per ciascun grado nell'organico di cui all'art. 6, le eccedenze che si verificheranno rispetto a detto organico, per effetto della inscrizione di diritto dei funzionari medesimi, saranno mantenute sino ad assorbimento.

Art. 30. — Salve le disposizioni del presente decreto, l'Amministrazione della giustizia militare conserva carattere di servizio civilmente ordinato, continuando lo stato e il trattamento del relativo personale ad essere regolati dalle disposizioni del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e del R. decreto-legge 16 gennaio 1931, n. 122, e relative modificazioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 31. — All'atto del primo impianto dei ruoli potranno venire ammessi a domanda, nel ruolo ordinario, rispettivamente nella categoria magistrati o cancellieri:

a) magistrati o cancellieri a riposo della giustizia militare;

b) liberi professionisti già ufficiali (in servizio permanente effettivo o di complemento) del disciolto corpo della giustizia militare;

c) funzionari in servizio delle Amministrazioni dello Stato (esclusi quelli contemplati dall'art. 14) già ufficiali in servizio permanente effettivo del disciolto corpo predetto.

Art. 32. — Potranno analogamente venire ammessi nel ruolo di riserva:

I. — *Nella categoria magistrati*:

a) magistrati a riposo della giustizia militare;

b) liberi professionisti già appartenenti in qualità di magistrati al disciolto corpo della giustizia militare.

II. — *Nella categoria cancellieri*:

a) cancellieri a riposo della giustizia militare;

b) liberi professionisti già appartenenti in qualità di cancellieri al disciolto corpo della giustizia militare.

Art. 33. — Le norme per l'ammissione nel corpo in congedo della giustizia militare e per il conseguente conferimento iniziale dei gradi alle persone indicate nei precedenti articoli 31 e 32 saranno fissate dal regolamento.

I candidati dovranno però:

possedere i requisiti di cui all'art. 21;

non avere superato i limiti di età stabiliti per il ruolo, la categoria e il grado cui rispettivamente aspirano.

Ai funzionari ammessi nel corpo ai sensi della lettera *c)* dell'art. 31 verranno applicate — a conferimento avvenuto del grado iniziale — tutte le disposizioni contemplate dal presente decreto per i magistrati a riposo.

Le domande di ammissione nel ruolo ordinario, presentate in relazione al disposto dell'art. 31, avranno la precedenza su tutte le altre, fino ad esaurimento.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 34. — È data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare con decreto Ministeriale, di concerto con il Ministro per le finanze, speciali norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 155. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. **2398.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Ai Caduti », con sede in Mussolente (Vicenza).

N. 2398. R. decreto 14 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Ai Caduti », con sede in Mussolente (Vicenza) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. **2399.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Nido di Infanzia », con sede in Castelletto di Leno (Brescia).

N. 2399. R. decreto 14 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Nido di Infanzia » con sede in Castelletto di Leno (Brescia) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 12 dicembre 1935-XIV, n. **2400.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola « Giovanni Bovio » di Napoli.

N. 2400. R. decreto 12 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Scuola « Giovanni Bovio » di Napoli e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1936 - Anno XIV

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. **34.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera nazionale combattenti dalla sede centrale agli uffici periferici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 15 maggio 1935-XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera nazionale combattenti dalla sede centrale agli uffici periferici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. **35.**

8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 9 gennaio 1936-XIV, sul decreto che autorizza una 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

MAESTÀ,

Per corrispondere all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta la seconda metà del contributo straordinario di L. 2.500.000, concessole anche per il corrente esercizio, fa d'uopo assegnare al bilancio del Ministero delle finanze la relativa somma di L. 1.250.000.

Tale somma, in conformità di deliberazione del Consiglio dei Ministri, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36 sono disponibili L. 8.293.190;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1935-36, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di lire un milione duecentocinquantamila (L. 1.250.000) da assegnare al capitolo n. 59 « Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 36.
Agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di concedere particolari agevolazioni a favore degli studenti universitari alle armi i quali si trovino o siano per essere destinati in Africa Orientale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, i quali prestino servizio militare e si trovino, o siano per essere destinati in Africa Orientale, saranno, a cura dei rispettivi rettori e direttori, iscritti d'ufficio, per l'anno accademico 1935-36-XIV all'anno di corso successivo a quello in cui vennero iscritti nell'anno 1934-35-XIII, anche se per tale iscrizione sia necessario aver superato gli esami dell'anno precedente.

I rettori e direttori dovranno all'uopo accertare che gli interessati abbiano regolarmente frequentato i corsi nel 1934-35-XIII, e che posseggano i requisiti di carattere militare di cui al comma precedente.

Art. 2. — Sono dispensati dall'obbligo della frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni gli studenti contemplati dal precedente articolo e gli studenti che, possedendo i requisiti di carattere militare previsti dall'articolo medesimo, chiedano ed ottengano l'immatricolazione nell'anno accademico 1935-36-XIV.

Art. 3. — Agli studenti universitari, anche fuori corso, che, possedendo i requisiti di carattere militare di cui all'art. 1, si presentino a sostenere gli esami di laurea e di diploma nelle sessioni dell'anno 1935-36-XIV, è data facoltà di omettere la presentazione e la disputa della dissertazione scritta e di sostituirla con la discussione orale di un tema che sarà assegnato dalla Commissione esaminatrice dieci giorni prima di quello fissato per l'esame.

Art. 4. — Gli studenti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto potranno pagare le tasse d'iscrizione, le sopratasse d'esame e il contributo per le opere sportive ed assistenziali prima di presentarsi a sostenere gli esami riferentisi all'anno accademico 1935-1936-XIV.

Gli studenti che s'immatricolino per l'anno stesso sono però tenuti a pagare la tassa d'immatricolazione all'atto della presentazione della domanda documentata.

Art. 5. — Gli studenti contemplati dal presente decreto, i quali siano di disagiata condizione economica, potranno ottenere la dispensa dal pagamento delle tasse d'iscrizione e delle sopratasse di esame.

Le somme che le Università e gli Istituti superiori verranno a perdere in dipendenza della disposizione di cui al comma precedente saranno rimborsate dall'Erario, dopo che gli studenti avranno sostenuto gli esami pei quali erano dovute le tasse e sopratasse dalle quali, ai sensi del precedente comma, erano stati dispensati.

Le modalità concernenti l'accertamento delle disagiate condizioni economiche ed i rimborsi alle Università e agli Istituti superiori saranno determinate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 6. — Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a concedere sessioni straordinarie o appelli straordinari di esami di profitto, di laurea e diploma, ed eventualmente di abilitazione all'esercizio professionale, cui potranno essere ammessi esclusivamente gli studenti e i laureati o diplomati che posseggano i requisiti militari di cui al presente decreto.

Art. 7. — Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano a coloro i quali, provvisti di un titolo accademico, siano iscritti o si iscrivano in una Università o in un Istituto superiore per il conseguimento di una seconda laurea o di un secondo diploma.

Art. 8. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 157. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1936-XIV, n. 37.
Modificazioni al ruolo organico dell'Ufficio telegrafico e cifra del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, (tabella n. 40) e le sue successive integrazioni e modificazioni;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il ruolo del personale dell'Ufficio telegrafico e cifra del Ministero dell'interno, previsto dal R. decreto-legge 24 gennaio 1926, n. 139, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 6, modificato col R. decreto 13 gennaio 1931, n. 187, è sostituito dal seguente:

Gruppo *C* - grado 8° - Direttore	n. dei posti	1
Id. - grado 9° - Vice Direttore	» »	1
Totale		2

Art. 2. — I titolari dei posti predetti sono nominati, a scelta, dal Ministro per l'interno, fra gli impiegati di gruppo *C* dell'Amministrazione civile del Ministero stesso, forniti di anzianità di servizio non inferiore a 25 anni.

Art. 3. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 169. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1936-XIV.
Modificazioni al regolamento ed alle tariffe dei Magazzini generali comunali di Piacenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1928 che autorizza la Società in accomandita Rizzi e Donelli a gestire i Magazzini generali comunali di Piacenza;

Ritenuta la opportunità che siano modificati il regolamento, la tariffa e le norme relative al deposito delle merci nei Magazzini generali predetti;

Sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Piacenza,

Decreta:

Art. 1. — Il regolamento, la tariffa e le relative norme di applicazione per il deposito delle merci nei Magazzini generali comunali di Piacenza, gestiti dalla Società in accomandita Rizzi e Donelli, sono modificate secondo il testo proposto dalla società stessa, approvato dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Piacenza in data 11 dicembre 1935-XIV e pubblicato nell'Albo del Consiglio stesso ai sensi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(135)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1936-XIV.
Determinazione della misura del saggio d'interesse sulle concessioni di prestiti effettuati dalla Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467;

Udito il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza;

Decreta:

Il saggio d'interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo tanto sui fondi propri o delle gestioni annesse, quanto sui fondi di pertinenza degli Istituti di previdenza, viene determinato nella misura del 5,50 % netto in ragione di anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(191)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1935-XIV.
Estinzione del diritto esclusivo di pesca sul fiume Tanaro, vantato dal comune di Roccaciglié.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Cuneo, in data 9 dicembre 1911, col quale fu riconosciuta a favore dei cittadini del comune di Ciglié la riserva di pesca nelle acque del fiume Tanaro scorrente nel territorio del Comune;

Considerato che il comune di Roccaciglié (già comune di Ciglié) non ha provato di possedere sulle acque predette un diritto esclusivo di pesca;

Visto l'art. 26, 3° e 4° comma, del citato testo unico;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 novembre 1935;

Decreta:

E' revocato il decreto del prefetto della provincia di Cuneo, in data 9 dicembre 1911, su richiamato.

In conseguenza è dichiarato estinto il diritto esclusivo di pesca sul Tanaro, vantato dal comune di Roccaciglié.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(134)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1936-XIV.
Concentrazione degli esercizi assicurativi dell'Associazione di mutua assicurazione « La Castelrocchese » di Castelrocchero nella Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà » con sede in Trieste.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 3272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, concernenti il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, e l'Associazione di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio « La Castelrocchese », con sede in Castelrocchero, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio mediante trasferimento del portafoglio assicurativo di detta Associazione alla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà »;

Considerato che la Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Viste le deliberazioni da cui risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

Articolo unico. — È approvata la concentrazione degli esercizi assicurativi dell'Associazione di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio « La Castelrocchese », con sede in Castelrocchero, nella Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste.

Roma, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV

(154) p. *Il Ministro*: LANTINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 16 dicembre 1935-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Svetozar Rasic, console generale di Jugoslavia a Milano.

(138)

In data 9 dicembre 1935-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Stefano Ferro, vice console onorario della Repubblica dell'Equatore a Genova.

(168)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di produzione e lavoro di Consandolo, con sede in Consandolo, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(166)

68° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 13 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 251, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 novembre 1935, n. 3191, lib. 1, vol. 29, con il quale ai signori Pallini Erminio e Muratorio Giuseppe, domiciliati in Cecina, è concessa per anni sessanta la facoltà di utilizzare l'acqua della sorgente minerale denominata « Salinia », sita in territorio del comune di Bibbona, provincia di Livorno. Estensione ett. 40,84.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 252, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 novembre 1935, n. 3186, lib. 1, vol. 29, con il quale al sig. Vivarelli Italo, domiciliato in Orbetello, provincia di Grosseto, è concessa, per anni cinquanta, la facoltà di utiliz-

zare l'acqua delle sorgenti minerali site in località denominata « Bagnacci dell'Osa » sita in territorio del comune di Orbetello, provincia di Grosseto. Estensione ett. 13.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 293, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 novembre 1935, n. 3192, lib. 1, vol. 29, con il quale la concessione della miniera di rame denominata « Chuc e Servette » sita in territorio del comune di Quarto Pretoria, provincia di Aosta, è trasferita alla S. A. Costruzioni A. Brambilla, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 299, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 novembre 1935, n. 3194, lib. 1, vol. 29, con il quale la concessione della miniera di rame denominata « Herin » sita in territorio del comune di Mongiove, provincia di Aosta, è trasferita alla S. A. Costruzioni A. Brambilla, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 257, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 novembre 1935, n. 3193, lib. 1, vol. 29, con il quale la concessione della miniera di rame e piriti denominata « Fabbriche », sita in territorio dei comuni di Alagna e Riva Valdobbia, provincia di Vercelli, è trasferita alla S. A. Costruzioni A. Brambilla, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 295, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 novembre 1935, n. 3185, lib. 1, vol. 29, con il quale al sig. Domenico Consogno, domiciliato in Spineto Scrivia, è accordata, per anni novanta, la concessione della sorgente solfurea denominata « Rogoreto » sita in territorio del comune di Spineto Scrivia, provincia di Alessandria. Estensione ett. 1.01.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 264, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 novembre 1935, n. 3190, lib. 1, vol. 29, con il quale ai signori Morano Giuseppe, Pasquale e Carlo, rappresentati dal primo, domiciliato in Casale Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « Cascina Bruno » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ett. 1.28.30.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 253, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 novembre 1935, n. 3188, lib. 1, vol. 29, con il quale ai signori Carta Antioca ved. Esu e Giuseppina, Nicolò ed Emanuele Esu, rappresentati dall'avv. Giuseppe Campus, domiciliato in Cagliari, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di barite denominata « Sa Corona De Sa Craba » sita in territorio del comune di Serbariu, provincia di Cagliari. Estensione ett. 104.92.27.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 249, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 novembre 1935, n. 3186, lib. 1, vol. 29, con il quale al comune di Cerchiara Calabra, in provincia di Cosenza, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua solfurea delle sorgenti denominate « Balzo di Cristo », site in territorio del Comune stesso. Estensione ett. 1.38.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 250, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 19 novembre 1935, n. 3187, lib. 1, vol. 29, con il quale alla S. A. Cementi del Ionio, con sede in Taranto, è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Costa del Castello II » in territorio del comune di Montegiordano, provincia di Cosenza. Estensione ett. 3.72.

Decreto Ministeriale 7 novembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1935, reg. n. 2 Corporazioni, fog. 51, con il quale al sig. Braggion Agostino, domiciliato a Montegrotto Terme, è concessa, per anni trenta, la facoltà di utilizzare l'acqua delle sorgenti minerali denominate « Antica Galleria » site in territorio del comune di Montegrotto Terme, provinvia di Padova. Estensione ett. 0.25.48.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1935, reg. n. 2 Corporazioni, fog. 84, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Mezzana » sita in territorio del comune di S. Pietro al Natisone, provincia di Udine, è trasferita alla Società in accomandita semplice « Cementi del Friuli », con sede in Udine.

Decreto Ministeriale 29 novembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1935, registro n. 2 Corporazioni, fog. 85, con il quale ai signori Antonio, Maria, Aurelia Cittadella Vigodarsere, rappresentati da Maria, domiciliata in Fontaniva, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale delle sorgenti denominate « Terme di Nerone » site in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova. Estensione ett. 3.33.

Decreto Ministeriale 14 dicembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1936, reg. n. 1 Corporazioni, fog. 8, con il quale alla Ditta F.lli Bargero, con sede in Casale Monferrato, è trasferita e intestata la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Cascina Bigliona », sita in territorio del comune di S. Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria.

(167)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 25 posti di vice segretario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per gli impiegati civili dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1935-XIII, registratc alla Corte dei conti addì 21 gennaio 1935, registro n. 6 Aeronautica, foglio n. 174, col quale fu indetto un concorso per esami a n. 25 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo del Ministero dell'aeronautica (gruppo *A*, grado 11°);

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 15 aprile 1935, registrato alla Corte dei conti addì 24 aprile 1935, registro n. 9 Aeronautica, foglio n. 19;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità nel procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso a 25 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 2 gennaio 1935-XIII:

1°	Trotta Girolamo	con punti	89,33	su 100
2°	Russo Raffaele	»	82 —	» 100
3°	Sbacchi Orazio	»	80,66	» 100
4°	Saquella Mario	»	80,33	» 100
5°	Calò Giuseppe	»	79,66	» 100
6°	Argiroffo Luigi	»	77,33	» 100
7°	Niola Vincenzo	»	76,66	» 100
8°	Donadoni Mario	»	76,33	» 100
9°	Pelà Angelo	»	75,33	» 100
10°	Scala Lamberto	»	75 —	» 100
11°	Onofri Renato	»	74,66	» 100
12°	Rendina Egidio	»	74,33	» 100
13°	Giangiacomo Guido	»	73,33	» 100
14°	Achena Gavino	»	73 —	» 100
15°	Moschini Fausto	»	72,33	» 100
16°	Della Valle Luigi, iscritto al P.N.F. antemarcia	»	71 —	» 100
17°	Correale Mario	»	71 —	» 100
18°	Manconi Arnaldo	»	70,66	» 100
19°	Deidda Paolo	»	69 —	» 100
20°	Pizzitola Giovanni, sottotenente di complemento	»	68,66	» 100
21°	Pediconi Fabrizio	»	68,66	» 100
22°	La Ferla Carlo Ottavo	»	68,33	» 100
23°	Carapezza Tito	»	68 —	» 100
24°	Pirozzi Pasquale	»	67,66	» 100
25°	Leli Giuseppe	»	67,33	» 100
26°	Romano Antonino	»	67 —	» 100
27°	Di Benedetto Francesco	»	66,66	» 100
28°	Avarelli Walter	»	66,33	» 100
29°	Venier Marcantonio	»	66 —	» 100
30°	Lettieri Luigi	»	65,66	» 100
31°	D'Onofrio Agostino	»	65,33	» 100
32°	Bresciano Mario, sottotenente di complemento	»	65 —	» 100
33°	Stancampiano Florindo	»	65 —	» 100

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: VALLE.

(171)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.